MISURE URGENTI PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DELLE ACQUE

# Art. 9

## Finanziamento dei progetti per il rifornimento idrico alternativo

Il fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, e' integrato della somma di lire 575 miliardi per far fronte agli urgenti interventi, approvati con la procedura di cui all'articolo 8, diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque ed a superare le situazioni di crisi idrica nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto derivanti dalla contaminazione da diserbanti. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, provvede, con proprie ordinanze, emanate d'intesa con i Ministri dell'ambiente, della sanita' e del tesoro, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. L'attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 e' attribuita ai presidenti delle giunte delle regioni interessate. Per l'esecuzione delle opere i presidenti delle regioni si avvalgono dei comuni territorialmente competenti e loro consorzi. 2-quater. I fondi che risultino disponibili a seguito del constatato venir meno delle condizioni di necessita' ed urgenza, ovvero per effetto di minor costo delle opere gia' identificate, rispetto alla previsione di spesa, sono utilizzabili da parte dei presidenti delle regioni per nuove opere rispondenti alle caratteristiche identificate dall'articolo 8 nonche' per varianti relative agli interventi ed opere gia' previsti All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico delle disponibilita' del capitolo 7602 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno

Versione in vigore dal 8 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque |
| Estremi | Decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-miglioramento-qualitativo-e-per-la-prevenzione/art-9-finanziamento-dei-progetti-per-il-rifornimento-idrico-alternativo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it